



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Gruppo ILPEA

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - 14 DICEMBRE, 2023

PREMESSA

Industrie Ilpea S.p.A. e le sue società collegate e controllate (di seguito il "Gruppo Ilpea") si impegnano ad agire in modo lecito, etico ed integro con chiunque operi e ovunque operi, come indicato nel Codice Etico del Gruppo.

Al fine di tutelare i valori di integrità e di comportamento etico espressi nel proprio Codice Etico, il Gruppo Ilpea sostiene e incoraggia chiunque intenda segnalare potenziali comportamenti inappropriati, scorretti o presunte violazioni dei principi espressi nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo del D.Lgs. 231/2001 (in Italia e in documenti analoghi in altri Paesi), nelle politiche e procedure del Gruppo e, in generale, potenziali violazioni di leggi e regolamenti.

La tempestiva segnalazione di comportamenti scorretti o inaccettabili ne consente, infatti, il tempestivo l'arresto e l'attuazione di azioni nei confronti degli autori.

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e adottata da ciascuna società del Gruppo Ilpea.

OBIETTIVO DELLA PROCEDURA

Lo scopo di questa procedura è di:

- garantire che tutti i dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti di affari con il Gruppo Ilpea si sentano supportati nel segnalare in modo confidenziale comportamenti impropri, non etici o inappropriati;
- incoraggiare tutti a identificare e contestare comportamenti impropri, non etici o inappropriati a tutti i livelli dell'organizzazione;
- fornire regole chiare per la segnalazione di tali questioni;
- gestire tutte le segnalazioni in modo tempestivo, coerente e professionale;
- assicurare che tutte le segnalazioni siano considerate, trattate come confidenziali e gestite senza timore di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni per motivi connessi, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e del presunto autore della violazione, fatte salve le norme che disciplinano l'avvio di indagini o procedimenti giudiziari da parte delle autorità nazionali in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o in qualsiasi caso di procedimenti disciplinari avviati dalla Società in caso di segnalazioni effettuate in malafede.

CHI E COSA SEGNALARE

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

1. dipendenti e/o collaboratori del Gruppo (es. dipendenti o autonomi, consulenti, tirocinanti, ecc.);
2. chiunque intrattiene rapporti d'affari con la Società (clienti, fornitori, partner commerciali);
3. Terze parti.

(di seguito il "Segnalante")

L'oggetto della segnalazione potrebbe essere di qualsiasi natura, ivi comprese mere omissioni e/o informazioni che possano prefigurare gli elementi di un reato o, comunque, comportamenti inappropriati, scorretti o in presunta violazione dei principi espressi nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (ove applicabile), nelle politiche e procedure, leggi e regolamenti applicabili al Gruppo Ilpea.

SEGNALAZIONE IN BUONA FEDE

Per essere poter essere presa in considerazione, la segnalazione:

- deve essere effettuata in buona fede;
- deve essere comprovata e fondata su fatti precisi e concordanti;
- deve riguardare fatti che possono essere accertati e che sono conosciuti direttamente dal Segnalante;
- deve contenere, se note, tutte le informazioni necessarie per identificare gli autori della condotta potenzialmente illecita.

Ove possibile, dovrebbero essere incluse le seguenti informazioni:

- una breve descrizione dei fatti noti o sospetti, con l'indicazione del luogo e dell'ora in cui si sono verificati;
- l'elenco dei nominativi delle persone sospettate di essere coinvolte (sia all'interno che all'esterno delle Società);
- un elenco dei nomi di chiunque possa avere informazioni rilevanti;
- dettagli su come il Segnalante è venuto a conoscenza dell'attività sospetta;
- eventuali violazioni dei controlli interni, delle politiche, delle procedure o di altri requisiti che il Segnalante ritiene abbiano avuto luogo.

È responsabilità del Segnalante, anche in forma anonima, effettuare segnalazioni in buona fede, ovvero sulla base della convinzione che quanto affermato sia vero.

Nel caso in cui un'accusa sia fatta in buona fede, ma non sia confermata dall'indagine, non verrà intrapresa alcuna azione contro la persona che ha formulato la segnalazione.

Qualora, invece, la segnalazione risultasse manifestamente infondata, opportunistica o fatta semplicemente per danneggiare (provocare rabbia, irritazione e angoscia) il segnalato o chiunque fosse interessato dalla segnalazione, la segnalazione non sarà presa in considerazione e il Segnalante sarà passibile di azioni disciplinari e/o azioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

COME SEGNALARE

Al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione, il Gruppo Ilpea ha istituito un canale riservato separato dal sistema informatico del Gruppo.

L'accesso a questo canale può essere effettuato tramite il link:

report.ilpea.com (la "Piattaforma")

La segnalazione sulla Piattaforma può avvenire anche attraverso il caricamento di file audio.

E' altresì possibile segnalare, a mezzo posta ordinaria, all'indirizzo "Industrie Ilpea S.p.A.", viale Industrie 887, 21009 Bardello con Malgesso e Bregano (Va), all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV").

Indipendentemente dai canali utilizzati per la segnalazione, queste saranno gestiti dall'Organismo di Vigilanza di Industrie Ilpea S.p.A., soggetto indipendente e autonomo, in grado di fornire adeguate garanzie di riservatezza e protezione dei dati.

Le segnalazioni devono essere preferibilmente nominative.

Al fine di non scoraggiare le persone dal fare segnalazioni, possono essere accettate anche segnalazioni anonime.

Tuttavia, durante l'indagine potrebbe essere necessario chiedere l'identità della persona o delle persone coinvolte.

Le segnalazioni anonime, rispetto a quelle con identificazione, devono essere maggiormente dettagliate in modo che i fatti e le situazioni lamentate siano sufficienti per poterne valutare la fondatezza e per svolgere l'indagine.

Potrebbero verificarsi circostanze in cui, a causa della natura dell'indagine o della segnalazione, potrebbe essere necessario rivelare l'identità del Segnalante. In tali circostanze, il Segnalante sarà tenuto ad autorizzare la divulgazione.

COSA SUCCEDE DOPO LA SEGNALAZIONE?

Indipendentemente dal canale utilizzato, le segnalazioni saranno gestite dall'Organismo di Vigilanza di Industrie Ilpea S.p.A., organismo indipendente e autonomo in grado di offrire adeguate garanzie di autonomia, riservatezza e protezione dei dati.

L'OdV dovrà tenere un Registro delle Segnalazioni, accessibile solo allo stesso.

L'OdV curerà la comunicazione con il Segnalante, confermandone la ricezione e prendendo in carico la segnalazione entro 7 giorni lavorativi.

La verifica della fondatezza della segnalazione può comportare l'eventuale necessità di richiedere chiarimenti o informazioni aggiuntive al Segnalante.

Qualora fosse espresso il giudizio di irrilevanza o di inammissibilità della segnalazione (per i casi non sufficientemente suffragati da prove, manifestamente infondati o relativi a comportamenti o fatti non rilevanti in relazione a tale procedura), la stessa sarà archiviata dall'OdV e il Segnalante ne sarà informato.

Nel Registro delle segnalazioni saranno annotate le motivazioni che hanno portato all'archiviazione.

Se la segnalazione è ritenuta pertinente, viene presa in carico dell'OdV, che avrà il compito di coordinare le attività istruttorie e di adottare tutte le iniziative ritenute necessarie per accertarne la fondatezza o meno, nel rispetto della massima riservatezza e delle necessarie misure di sicurezza.

L'OdV potrà:

- contattare il Segnalante, ove possibile, e chiamarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- procedere all'audizione di eventuali altre persone che possano riferire sui fatti segnalati;
- svolgere ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell'accertamento della segnalazione.

Nello svolgimento delle attività istruttorie, l'OdV potrà coinvolgere altri dipendenti, altre funzioni della Società coinvolte e/o nominare consulenti esterni se necessario. I componenti delle funzioni aziendali coinvolti sono soggetti ai medesimi vincoli di riservatezza e alle medesime responsabilità a cui è esposto l'OdV.

L'OdV redige e conserva i verbali delle riunioni relative alle attività di valutazione svolte.

INDAGINI E PROCESSO DECISIONALE

Ove ritenuta opportuna, l'indagine sarà condotta con la massima cura e nel modo più rapido e approfondito possibile, in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

Se del caso, il Segnalante sarà regolarmente informato dello stato di avanzamento di tali indagini e delle eventuali azioni da intraprendere.

L'obiettivo dell'indagine è:

- determinare se si è verificato un reato e, in caso affermativo, in quale misura;
- ridurre al minimo il rischio di ulteriori illeciti, prevenire ulteriori perdite di beni, danni alla reputazione e proteggere tutte le fonti di prova.

Per quanto ragionevolmente possibile, l'identità delle persone coinvolte sarà mantenuta strettamente confidenziale.

Non è possibile fissare in anticipo un periodo di tempo specifico per il completamento delle indagini. La maggior parte delle indagini sarà gestita internamente, ma, se ritenuto opportuno, potrà essere nominato un investigatore o una squadra investigativa esterni.

Al termine dell'istruttoria, l'OdV predispone una relazione sulle attività svolte e sulla valutazione finale del caso e la trasmette, all'Amministratore Delegato o soggetto più alto in grado all'interno della società interessata dalla segnalazione e all'Amministratore Delegato della Capogruppo (il "Destinatario"). Qualora il Destinatario versi in una situazione di conflitto di interessi la relazione ,dovrà essere inviata al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, che assumerà le decisioni necessarie e adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni, compresa l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria di reati penali, civili e/o amministrativi.

L'OdV annoterà nel Registro delle segnalazioni l'esito dell'istruttoria, l'eventuale irrogazione di sanzioni l'eventuale apertura di procedimenti giudiziari nei confronti della persona segnalata.

In caso di segnalazioni infondate, l'OdV procederà alla contestuale archiviazione della segnalazione, con relativa annotazione delle motivazioni nel Registro delle Segnalazioni. Il Segnalante sarà informato dell'avvenuta archiviazione, ove possibile.

L'OdV comunicherà al Segnalante la decisione in merito alla segnalazione entro un termine massimo di tre mesi – e comunque nel più breve tempo possibile in ragione della pertinenza e della gravità – dalla presa in carico della segnalazione, informando il Segnalante delle misure adottate dalla società.

PROTEZIONE

Tutela della riservatezza della segnalazione

Il Gruppo Ilpea garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante e la riservatezza delle informazioni contenute nella segnalazione durante tutto il processo di gestione del caso e da parte di tutte le persone coinvolte, nei limiti in cui le leggi locali applicabili tutelano l'anonimato e la riservatezza.

Il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza può comportare una responsabilità disciplinare nei confronti dell'autore dell'abuso, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità previste dalla legge.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La divulgazione dell'identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione è consentita solo se si tratta di un obbligo necessario e proporzionato nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari. Il Segnalante deve essere informato della necessità di divulgazione della sua identità prima che questo avvenga, a meno che ciò non pregiudichi le indagini e i procedimenti giudiziari pertinenti.

Tutela del Segnalante da atti di ritorsione e/o discriminatori

Il Gruppo Ilpea tutela il Segnalante in buona fede, o chiunque abbia partecipato all'indagine, da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi connessi, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le tutele del Whistleblower si applicano solo a coloro che segnalano notizie di attività illecite o inappropriate acquisite nell'ambiente e nel corso della propria attività lavorativa.

In nessun modo sono autorizzate improprie attività investigative finalizzate alla raccolta di prove di illeciti.

Protezione delle persone segnalate

Il Gruppo adotta le medesime forme di tutela previste per garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante anche per il presunto responsabile della condotta o della violazione, fermo restando ogni obbligo di legge che imponga di comunicare il nominativo del segnalante (ad es. in risposta a richieste delle autorità giudiziarie nazionali).

Il Gruppo garantisce il diritto della persona segnalata di essere informata (entro un congruo lasso di tempo) sulle accuse e sulle eventuali misure disciplinari a suo carico, nonché il diritto alla difesa.

AZIONE DISCIPLINARE

In caso di segnalazioni manifestamente infondate o in malafede, effettuate al solo fine di screditare una o più persone o funzioni aziendali, le società del Gruppo Ilpea, o comunque vessatorie nei confronti dei dipendenti della Società, l'OdV riferirà all'Amministratore Delegato della Capogruppo perché adotti i provvedimenti ritenuti di volta in volta più opportuni nei confronti dell'autore delle segnalazioni infondate, inclusa – qualora ne ricorrano i presupposti – l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

PROTEZIONE DEI DATI E PRIVACY

Al fine di garantire la completa tracciabilità delle attività di valutazione svolte, l'OdV è tenuto a documentare le segnalazioni ricevute nel Registro delle Segnalazioni, accessibile solo all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni, e la relativa documentazione, sono conservate nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con modalità che ne garantiscano l'integrità e la completezza.

I dati personali palesemente non utili per la gestione di una specifica segnalazione non saranno raccolti e conservati. I dati personali, se comunicati, saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e alla verifica della sua validità e comunque per un periodo non superiore a 2 anni dalla segnalazione, dopodiché saranno cancellati, e fatta salva l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari e/o giudiziari nei confronti dei quali i dati potrebbero essere conservati per tutta la durata del giudizio e per altri 10 anni dalla data della relazione conclusiva.